

**APPALTI: Pubblica amministrazione – Contratti della P.A. – Clausole del bando di gara ambigue - Interpretazione.**

**Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2022, n. 7999**

- in *Il Foro amm.*, 9, 2022, pag. 1101.

*“[...] la mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell’interesse a base della posizione legittimante l’accesso, non vincola l’amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine [...]”.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Qmu - Quadrilatero Marche Umbria Spa e di Dirpa 2 Scarl e di Astaldi S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 il Cons. Diana Caminiti e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Alliegro e Ranieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. Con atto notificato in data 26 marzo 2021 e depositato il giorno successivo Sokoed S.p.A. (d’ora in poi per brevità anche Sokoed) ha interposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I, 3 febbraio 2021 n. 1420, non notificagli, che ha dichiarato inammissibile l’impugnativa avverso il provvedimento della società Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. (d’ora in poi anche QMU s.p.a.), comunicato in data 18.9.2020, di diniego relativamente all’istanza di accesso agli atti presentata in data 14.09.2019 da parte della medesima società Sokoed, volta:

a) a visionare ed estrarre copia della corrispondenza intercorsa e delle necessarie quietanze di pagamento la cui acquisizione era necessaria per poter consentire alla società QMU s.p.a. di erogare pagamenti alla DIRPA 2 s.c.ar.l., in forza dei contratti indicati nella premessa in fatto, con riferimento al periodo compreso dal 31.10.17 al 10.12.18, nonché della documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ed il corretto rispetto del presupposto iter procedurale necessario a

consentire alla società QMU s.p.a. di effettuare qualsiasi tipo di successivo pagamento, con ogni e conseguenziale provvedimento necessario ed utile ad ottenere la suindicata documentazione;

b) a visionare ed estrarre copia della comunicazione richiesta ed ottenuta da QMU s.p.a. e/o DIRPA 2 s.c.ar.l. di non pagare la affidataria Astaldi s.p.a. in relazione alle lavorazioni eseguite presso il cantiere Quadrilatero Marche Umbria Maxilotto II, comunicazione che il dott. Guido Petrosino, quale legale rappresentante p.t. della QMU s.p.a., ha dichiarato di aver preteso ed ottenuto dalla Astaldi s.p.a. e/o DIRPA 2 s.c.ar.l. nel corso della seduta del Consiglio Comunale del Comune di Fabriano del 4.2.2019 e conseguenziale al blocco dei pagamenti da parte di QMU s.p.a. a DIRPA 2 s.c.ar.l. per l'affidataria Astaldi.

2. Dagli atti di causa risulta quanto di seguito specificato.

2.1. In data 23.6.2006 era stato sottoscritto il contratto di affidamento a contraente generale tra la società QMU s.p.a. e l'a.t.i. composta da Consorzio stabile Operae, Toto s.p.a. ed Ergon engineering & contracting s.c.ar.l., avente ad oggetto l'attività di progettazione e realizzazione dell'asse viario Marche-Umbria; l'a.t.i. affidataria aveva poi costituito, in data 26.7.2006, la società di scopo DIRPA s.c.a.r.l., subentrata nel rapporto con QMU.

2.2. Il Contraente generale aveva poi affidato alla Astaldi s.p.a. l'esecuzione dei lavori in questione. Dopo l'affidamento la DIRPA aveva ceduto il proprio complesso industriale denominato QUADRILATERO alla neo costituita società denominata DIRPA 2 s.c.a.r.l., che era subentrata, a far data dal 7.8.2015, in tutti i contratti in essere con QMU nella veste di Contraente Generale.

Con contratto n.128 del 14.6.2016 la Astaldi aveva affidato alla Sokoed la realizzazione di alcune delle opere in cemento armato, concordando che il pagamento sarebbe dovuto avvenire attraverso l'emissione di SAL mensili, previa rendicontazione delle opere realizzate.

Le opere avevano avuto inizio nel mese di luglio del 2016 ed erano stati pagati solamente i SAL sino al 31.10.2017.

Accedendo al sito internet della società Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. e precisamente nella "Sezione amministrazione trasparente dichiarazione ex art. 4bis comma II Dgls 33/2013" Sokoed aveva peraltro riscontrato che erano stati effettuati nei confronti di DIRPA 2 s.c.a.r.l. i pagamenti per gli anni 2017 e 2018.

2.3. Pertanto la stessa Sokoed, subappaltatrice di Astaldi, stante l'inadempimento del dante causa aveva richiesto alla DIRPA 2 il pagamento diretto delle somme di propria competenza e spettanza, con comunicazione del 27.11.2018.

La QMU, con comunicazione del 18.1.2019, aveva richiesto alla DIRPA 2 chiarimenti in ordine alla problematica riscontrata dalla ricorrente.

Nel frattempo nel mese di ottobre del 2018 la Astaldi era stata ammessa dal Tribunale di Roma alla procedura di concordato in continuità.

2.4. Sokoed pertanto, al fine di ottenere il pagamento dei crediti maturati nei confronti di Astaldi per le opere affidate in subappalto, in data 30.9.2019 richiedeva a QMU s.p.a. di *“visionare ed estrarre copia della corrispondenza intercorsa e quietanze di pagamento necessarie prima di erogare pagamenti da parte della società Quadrilatero Marche Umbria Spa alla Dirpa 2 Scarl dal 31.10.2017 al 10.12.2018, nonché di tutta la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ed il corretto rispetto dell’iter procedurale necessario prima di provvedere a qualunque tipo di pagamento”*.

Ciò sull’affermato presupposto di dover *“procedere al legittimo recupero del credito nei confronti di tutti i soggetti interessati alla procedura”* ai sensi dell’art.176 del d.l.gs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, in forza della quale il soggetto aggiudicatore (QMU s.p.a.) era tenuto a verificare, prima di effettuare qualsiasi pagamento in favore del contraente generale (DIRPA 2), il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, e che in caso di inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore poteva procedere al pagamento diretto dell’affidatario; pertanto, secondo Sokoed, QMU s.p.a., prima di procedere al pagamento in favore della DIRPA 2, avrebbe dovuto preventivamente ottenere quietanza di pagamento da parte di Astaldi, e quest’ultima avrebbe dovuto ottenere quietanza di pagamento da parte di Sokoed.

2.5. QMU dava seguito a tale istanza con nota del 9 ottobre 2019, con la quale chiedeva a DIRPA2 di voler dare urgente riscontro alla stessa.

2.6. Con nota del 16 ottobre 2019 il Contraente Generale riscontrava tale istanza, precisando che la pretesa, nei confronti di soggetti diversi da Astaldi e non parti del rapporto contrattuale, di recuperare il dedotto credito verso Astaldi era in contrasto con la *par condicio creditorum* e che l’art. 176, comma 9, d.l.gs. n. 163/2006, richiamato da Sokoed, non era applicabile ai subappaltatori, ma unicamente agli affidatari del Contraente Generale, non avendo questi alcun rapporto di natura contrattuale con i subappaltatori dei propri affidatari.

2.7. Con ricorso notificato il 15.11.2019 Sokoed ha impugnato innanzi al Tar *“il provvedimento di silenzio sulla richiesta di accesso agli atti notificato in data 30.09.2019 alla società Quadrilatero Marche Umbria Spa a cui è seguito diniego comunicato solo dalla società Dirpa 2 Scarl in data 16.10.2019, onde visionare ed estrarre copia della corrispondenza intercorsa e quietanze di pagamento necessarie prima di erogare pagamenti da parte della società Quadrilatero Marche Umbria Spa alla Dirpa 2 Scarl dal 31.10.2017 al 10.12.2018, nonché di tutta la documentazione*

*attestante la regolarità dei pagamenti ed il corretto rispetto dell'iter procedurale necessario prima di provvedere a qualunque tipo di pagamento”.*

2.8. Con sentenza n. 3006/2020, passata in giudicato, il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per la tardività dell'iscrizione a ruolo.

2.9. Con nota del 14 settembre 2020, Sokoed ha rinnovato l'istanza di accesso volta a visionare ed estrarre copia della corrispondenza intercorsa e delle quietanze di pagamento, la cui acquisizione era necessaria per poter consentire alla società QMU di erogare pagamenti alla DIRPA 2 SCARL, in forza dei contratti innanzi indicati, nonché della documentazione attestante la regolarità dei pagamenti richiedendo altresì (specificatamente) la comunicazione richiesta ed ottenuta da QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA e/o DIRPA 2 SCARL di non pagare la affidataria ASTALDI S.P.A. cui il legale rappresentante p.t. della QMU aveva fatto riferimento nel corso della seduta del Consiglio Comunale del Comune di Fabriano del 4.2.2019.

2.10. QMU ha negato l'accesso, confermando il precedente diniego, con nota del 18 settembre 2020, richiamando la pregressa corrispondenza e la citata sentenza del Tar Lazio, n. 3006/2020.

2.11. Tale provvedimento è stato pertanto impugnato innanzi al Tar Lazio, Roma, che con la sentenza oggetto dell'odierna impugnativa ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base del rilievo che il gravame riproporrebbe il precedente ricorso R.G. n. 15114/2019, dichiarato irricevibile dal medesimo Tar, con riferimento alla richiesta di prendere visione ed estrarre copia di *“della corrispondenza intercorsa e delle necessarie quietanze di pagamento la cui acquisizione era ed è necessaria per poter consentire alla società QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA di erogare pagamenti alla DIRPA 2 SCARL, in forza dei contratti indicati nella premessa in fatto di seguito illustrata, ciò con riferimento al periodo compreso dal 31.10.17 al 10.12.18, nonché della documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ed il corretto rispetto del presupposto iter procedurale necessario a consentire alla società QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA di effettuare qualsiasi tipo di successivo pagamento, con ogni e conseguenziale provvedimento necessario ed utile ad ottenere la suindicata documentazione”.*

3. Con il presente appello Sokoed ha formulato, in un unico motivo, le seguenti censure avverso la sentenza del Tar Lazio:

1)*Error in Iudicando - Error in procedendo - Error in fatto* circa il ritenere che il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio costituisca la riproposizione del gravame già presentato per ottenere l'accesso ai medesimi atti, ciò determinando la tardività del ricorso stesso rispetto al termine di giorni 30 dalla formazione del diniego tacito, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241/90 e dell'art. 116 c.p.a..

Nella prospettazione di parte appellante la statuizione del giudice di *prime cure* sarebbe erronea in quanto, al contrario di quanto sostenuto dal Tar, la seconda istanza di accesso non poteva ritenersi meramente reiterativa della prima, né l'atto di diniego poteva considerarsi quale atto meramente confermativo del primo diniego, in quanto con la seconda istanza era stato richiesto un documento in precedenza neanche conosciuto, ovvero la missiva di manleva che QMU aveva preteso da parte della Astaldi; a nulla rilevarebbe pertanto secondo Sokoed la circostanza che tale documento fosse antecedente la proposizione della prima istanza di accesso tesa ad ottenere i documenti che dimostravano la regolarità dei pagamenti, posto che il documento richiesto per contro dimostrava la irregolarità dei pagamenti, lesivi dei diritti di essa subappaltatrice della Astaldi, esecutrice delle opere in forza dell'affidamento da parte del contraente generale Dirpa 2.

4. Si sono costituiti in resistenza QMU s.p.a., DIRPA 2 ed Astaldi, instando per il rigetto del gravame.

5. In vista dell'udienza di discussione del ricorso le parti hanno presentato memorie di discussione ex art. 73 comma 1 c.p.a. , insistendo nei rispettivi assunti; in particolare le parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità del gravame per carenza di interesse, eccezioni cui Sokoed ha puntualmente replicato.

6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7 giugno 2022, sulla base dei soli scritti difensivi, stante la richiesta di passaggio in decisione in atti.

#### DIRITTO

7. Il presente appello - che si fonda su un unico motivo di ricorso, volto a contestare la sentenza di *prime cure* nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile - va rigettato, per cui può prescindersi, dovendo presceglersi la ragione più liquida, dalla disamina delle eccezioni in rito formulate dalle parti appellate.

7.1. Segnatamente Sokoed fonda il proprio motivo d'appello sulla circostanza che il contenuto delle due istanze di accesso sarebbe diverso.

7.2. Il motivo è destituito di fondamento.

7.2.1. Infatti con la prima istanza d'accesso, del 30 settembre 2019 (cfr. doc. n. 1 fascicolo TAR di QMU s.p.a), Sokoed chiedeva di prendere visione ed estrarre copia: a) “della corrispondenza intercorsa e quietanze di pagamento necessarie prima di erogare pagamenti da parte della società Quadrilatero Marche Umbria spa alla Dirpa 2 scarl dal 31.10.2017 al 10.12.2018”;

b) “di tutta la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ed il corretto rispetto dell'iter procedurale necessario prima di provvedere a qualunque tipo di pagamento”.

Con tale richiesta, pertanto, Sokoed richiedeva tutta la documentazione afferente ai pagamenti effettuati da QMU a DIRPA2, comprensiva pertanto di ogni documento utile a verificare il rapporto tra le parti e ad accertare se e in che termini fossero avvenuti i suddetti pagamenti nonché ad accertare il corretto rispetto dell'iter procedurale necessario a provvedere ai pagamenti, evidentemente anche allo scopo di rinvenire documentazione per contro dimostrativa dell'irregolarità della procedura seguita.

7.2.2. Con la seconda istanza di accesso agli atti, del 14 settembre 2020 (cfr. doc. n. 6 fascicolo TAR di QMU), Sokoed chiedeva di prendere visione ed estrarre copia: a) “della corrispondenza intercorsa e quietanze di pagamento necessarie prima di erogare pagamenti da parte della società Quadrilatero Marche Umbria spa alla Dirpa 2 scarl dal 31.10.2017 al 10.12.2018”; b) “di tutta la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ed il corretto rispetto dell'iter procedurale necessario prima di provvedere a qualunque tipo di pagamento...”. c) di una non meglio specificata lettera di manleva, asseritamente contenuta all'interno di una comunicazione (e dunque della corrispondenza) intercorsa tra QMU e Astaldi SpA o DIRPA2; d) di generica corrispondenza relativa all'andamento dei lavori e a questioni riguardanti problemi finanziari tra QMU e DIRPA2 nel periodo gennaio – settembre 2018.

7.2.3. Pertanto il contenuto delle due istanze, rivolte al medesimo soggetto ed avente in sostanza lo stesso oggetto e la stessa finalità, deve considerarsi del tutto sovrapponibile, essendo perfettamente identico quanto alle voci sub. a) e b) dei due elenchi sopra riportati. A tali voci sono state semplicemente aggiunte, nella seconda istanza, due ulteriori richieste documentali (sub. lett. c) e d) dell'elenco sopra riportato), che peraltro devono considerarsi come una mera specificazione delle precedenti voci a) e b), non potendosi negare che la generale ed omnicomprensiva richiesta (di cui alla prima istanza di accesso) di ricevere la corrispondenza intercorsa e le quietanze di pagamento necessarie prima di erogare pagamenti da parte di QMU, nonché tutta la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ed il corretto rispetto dell'iter procedurale necessario prima di provvedere a qualunque tipo di pagamento, risulti già ampiamente comprensiva delle ulteriori richieste che sono state oggetto della seconda istanza, poiché queste ultime hanno ad oggetto la presunta corrispondenza che (ove effettivamente esistente) risulterebbe comunque inerente allo stato dei pagamenti e/o all'iter procedurale da tenersi prima di provvedere a qualunque tipo di pagamento. Pertanto non può assegnarsi alcun rilievo alla pretesa novità relativa alla successiva conoscenza di una corrispondenza, peraltro preesistente, per contro dimostrativa, in tesi di parte appellante, della irregolarità dell'iter procedurale, atteso che la prima istanza formulata da Sokoed, funzionale al soddisfacimento del suo credito, era volta evidentemente a rinvenire tutta la

documentazione preesistente inerente lo stato dei pagamenti, i rapporti fra le parti, l'iter procedurale seguito e pertanto anche quella eventualmente dimostrativa dell'irregolarità della procedura.

7.2.4. Appare pertanto del tutto condivisibile quanto rilevato dal giudice di *prime cure*, laddove ha affermato che *“Il gravame in esame ripropone quindi il precedente ricorso R.G. n. 15114/2019, dichiarato irricevibile da questo Tribunale, con riferimento alla richiesta di prendere visione ed estrarre copia di “della corrispondenza intercorsa e delle necessarie quietanze di pagamento la cui acquisizione era ed è necessaria per poter consentire alla società QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA di erogare pagamenti alla DIRPA 2 SCARL, in forza dei contratti indicati nella premessa in fatto di seguito illustrata, ciò con riferimento al periodo compreso dal 31.10.17 al 10.12.18, nonché della documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ed il corretto rispetto del presupposto iter procedurale necessario a consentire alla società QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA di effettuare qualsiasi tipo di successivo pagamento, con ogni e consequenziale provvedimento necessario ed utile ad ottenere la suindicata documentazione”*.

*L'unico elemento aggiuntivo contenuto nel ricorso in esame riguarda le dichiarazioni che avrebbe reso in data 4.2.2019 il legale rappresentante della Quadrilatero Marche Umbria con riferimento alla “comunicazione richiesta ed ottenuta da QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA e/o DIRPA 2 SCARL di non pagare la affidataria ASTALDI S.P.A. in relazione alle lavorazioni eseguite presso il cantiere QUADRILATERO MARCHE UMBRIA MAXILOTTO II, comunicazione che il dott. Guido PETROSINO, quale legale rappresentante p.t. della QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A. ha dichiarato di aver preteso ed ottenuto dalla ASTALDI S.P.A. e/o DIRPA 2 SCARL nel corso della seduta del Consiglio Comunale del Comune di Fabriano del 04.02.2019”*.

*Orbene tale comunicazione, comunque antecedente alla proposizione della prima istanza di accesso agli atti e del precedente ricorso R.G. n. 15114/2019, rientrava pienamente nel contenuto generale della prima istanza, in quanto afferente la corrispondenza intercorsa e le quietanze di pagamento acquisite per poter consentire alla QMU s.p.a. di erogare pagamenti alla DIRPA 2, essendo stata già richiesta “tutta la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ed il corretto rispetto dell'iter processuale necessario prima di provvedere a qualunque tipo di pagamento”*.

*La seconda istanza deve quindi ritenersi una mera riproposizione della prima, in quanto inerisce al medesimo oggetto, è diretta al medesimo soggetto, è svolta con riferimento alla medesima finalità, ovvero verificare la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'appaltatrice (nel medesimo senso Cons. Stato, sentenza n. 5549/2020)”*.

7.3. Pertanto, il ricorso di *prime cure*, come evidenziato dal Tar capitolino, costituiva la riproposizione del gravame già presentato per ottenere l'accesso ai medesimi atti, ed era, conseguentemente, tardivo rispetto al termine di giorni 30 dalla formazione del diniego tacito, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241/90 e dell'art. 116 c.p.a., sulla precedente istanza, non potendo costituire rimessione in termini il fatto che Sokoed abbia reiterato l'istanza, già respinta, con nota del 14.09.2020, su cui correttamente Quadrilatero Marche Umbria ha confermato la corrispondenza già intercorsa in relazione alla precedente istanza del 30.09.2019, che consentiva il diniego all'ostensione dei documenti, anche in considerazione della sentenza del TAR Lazio 6.3.2020 n. 3006, non oggetto di alcuna impugnativa, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso proposto contro il primo diniego.

7.4. Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell'interesse a base della posizione legittimante l'accesso, non vincola l'amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine" (Cons. St., Sez. IV, 13.01.2020, n. 279 e, nello stesso senso, Cons. St., Sez. IV, 22.09.2020, n. 5549).

Ciò in quanto, "la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo" (Cons. St., Sez. V, 2.03.2021, n. 1779; v. anche Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7).

7.5. Alla stregua di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, deve pertanto ritenersi che la decadenza dal termine di legge previsto per l'impugnazione del diniego all'accesso non sia evitata da una nuova istanza che, pur prospettando nuovi elementi di valutazione, abbia in realtà il medesimo oggetto. La giurisprudenza ha infatti da tempo avuto modo di chiarire che il carattere decadenziale del termine per l'impugnazione del diniego, espresso o tacito, stabilito dall'art. 116 cod. proc. amm. in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, reca in sé, quale inevitabile corollario, che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 e 7 del 2006).



7.6. Pertanto, in coerenza con l'indicato indirizzo giurisprudenziale, del tutto legittimamente QMU s.p.a. con la nota datata 18 settembre 2020, oggetto del presente contenzioso, rigettava l'istanza di ostensione con un atto meramente confermativo e, come tale, non autonomamente impugnabile (ex multis, Cons. St., Sez. IV, 12.09.2018, n. 5341 secondo cui *“Come chiarito da granitica giurisprudenza, allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando la Pubblica amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. (ex multis V Sez. n. 2172 del 2018)”*), come *claris verbis* evincibile dal suo tenore, non avendo QMU s.p.a. affatto provveduto ad una nuova e autonoma valutazione dell'interesse dell'istante, limitandosi, a pochi giorni dalla presentazione dell'istanza, a richiamare ed allegare la corrispondenza pregressa e la già richiamata sentenza n. 3006/2020 del TAR Lazio.

8. L'appello va dunque rigettato.

9. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo ai motivi in rito della decisione, per compensare le spese di lite fra le parti, ferma rimanendo la debenza, a carico della società appellante, del contributo unificato, gravante *ope legis* sulla parte soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite, ferma rimanendo la debenza del contributo unificato a carico di parte appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere  
Alberto Urso, Consigliere  
Anna Bottiglieri, Consigliere  
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Diana Caminiti**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Giovanni Nicolo' Lotti**

**IL SEGRETARIO**

---